

ORIGINALE

COMUNE DI NAVE  
Provincia di Brescia  
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE E LA SOCIETA' NAVE SERVIZI S.R.L. PER  
LA GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACIA. PERIODO  
15.03.2010 - 31.12.2017

Repubblica Italiana

Rep. n. 1830

L'anno duemiladieci addi 29 (VENTINOVE) del mese di  
SETTEMBRE in Nave e nella Residenza Municipale.

Innanzi a me, Dott.ssa Marina Marinato, Segretario Comunale  
Generale del Comune di Nave, sono personalmente comparsi i  
Signori:

1) Dott. Marco Borghesi, nato a Brescia in data 20.10.1967 e  
domiciliato per la carica a Nave, Via Paolo VI, n. 17, in qualità di  
Responsabile dell'Unità Organizzativa Finanziaria del Comune di  
Nave (C.F. 80008790174), il quale dichiara di agire in nome, per  
conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, esclusa  
pertanto ogni sua diretta e personale responsabilità, in forza del  
Decreto del Sindaco in data 31.12.2009 prot. n. 22198;

2) Sig. Giannino Brunelli, nato a Verolanuova (BS) il 29.07.1942 in  
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società  
Nave Servizi S.r.l., con sede in Nave, Via Brescia, n. 155/k C.F.:  
02306390986.

Detti componenti, della cui identità personale sono certo, rinunciano  
in accordo tra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni  
e con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.


**PREMESSO CHE**

a) l'art. 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 267/2000, prevede che  
l'affidamento dei servizi pubblici locali possa avvenire a società a  
capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti  
pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un  
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la  
società realizzi la parte più importante della propria attività con  
l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

b) l'art. 23-bis del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008,  
come modificato dall'art. 15, comma 1-ter, del D.L. 135/2009  
convertito dalla Legge 166/2009, ha nuovamente disciplinato le  
modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali di  
rilevanza economica, facendo salve le disposizioni della Legge n.  
475/1968 relativamente alla gestione delle farmacie comunali;

c) il predetto art. 23-bis fa salvi i moduli di gestione delle farmacie  
comunali previsti dall'art. 9 della Legge n. 475/1968, ma non

REGISTRATO  
a ..... Brescia .....  
il ..... 06/10/2010 .....  
al n. .... 68 ..... mod. ....  
ESATTE € 42,36 .....  
di cui: - invim .....  
trascr. ....  
(Legge 24.11.2000, n. 340, art. 36)  
data ..... 22/10/2010 .....  
Il Segretario Comunale  
Amadeo P. P.



*Handwritten signature of Giannino Brunelli*



esclude le altre forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000;

**d)** il Comune di Nave esercita sulla società Nave Servizi srl, partecipata al 100 %, un controllo analogo a quello esercitato dall'ente sui propri servizi e che l'attività della società è interamente ed esclusivamente riconducibile alla gestione della farmacia di proprietà del Comune;

**e)** il precedente contratto di servizio tra l'amministrazione comunale di Nave e la società Nave Servizi srl per la gestione del servizio farmacia, Rep. n. 1736 del 11/01/2008 modificato con contratto Rep. n. 1776 del 23/02/2009, è scaduto il 31/12/2009;

**f)** come risulta dal verbale dell'assemblea dei soci della Nave Servizi srl in data 08.02.2010, alla presenza del Consiglio di Amministrazione della società, sono stati discussi i contenuti del presente affidamento;

**g)** con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12.03.2010, il Comune di Nave ha disposto l'affidamento della gestione del servizio di farmacia comunale alla succitata Società Nave Servizi Srl, con decorrenza dal 15.03.2010 e scadenza il 31.12.2017;

**h)** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 12.03.2010 è stato determinato il canone per l'affidamento della gestione del servizio di farmacia comunale;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO,**

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **1) Premesse narrative**

Le Parti, come sopra costituite, confermano le premesse narrative sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **2) Oggetto e durata.**

Il Comune di Nave affida alla Società Nave Servizi S.r.l., che accetta, la gestione del servizio di farmacia comunale, con decorrenza dal 15.03.2010 e scadenza il 31.12.2017.

#### **3) Canone di affidamento.**

Le Parti concordano che il canone per l'affidamento della gestione della farmacia comunale alla società Nave Servizi Srl per il periodo 15/03/2010 – 31/12/2017 è pari alle seguenti percentuali:

- 6 % (sei percento) del fatturato per importi di fatturato fino ad € 1.800.000 (Euro unmilioneottocentomila);
- 15 % (quindici percento) del fatturato calcolato sulla quota di fatturato eccedente € 1.800.000 (unmilioneottocentomila);

Le Parti concordano che tale canone potrà essere oggetto di revisione, nel corso dell'affidamento, in relazione ad eventuali variazioni dell'andamento economico-finanziario della farmacia comunale;

*[Handwritten signature]*

*Giuseppe Bonelli*





Tale canone sarà fatturato dal Comune alla Società Nave Servizi S.r.l., aumentato di IVA ad aliquota ordinaria, in n. 2 rate semestrali posticipate.

**4) Obblighi a carico delle Parti.**

In applicazione del punto 3 della succitata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12.03.2010, le Parti concordano che:

- Nave Servizi S.r.l. si obbliga a provvedere a proprie spese alla ristrutturazione dei locali di proprietà del Comune ubicati al piano superiore rispetto alla farmacia comunale, secondo il progetto preliminare approvato con delibera G.C. con atto n.22 in data 08/03/2010, senza avanzare alcun diritto o pretesa finanziaria relativamente ai lavori svolti;
- Il presente affidamento comprende la concessione in comodato gratuito di tutti gli arredi e le attrezzature presenti nella farmacia e di proprietà comunale; per quanto concerne i mobili e le attrezzature acquistati autonomamente dalla Nave Servizi srl, compresi quelli acquistati nell'ambito del trasferimento di sede avvenuto nel febbraio 2009, il Comune si impegna all'acquisto degli stessi, al valore netto contabile, nel caso, per qualsiasi motivo, l'affidamento del servizio cessi anteriormente al termine del relativo periodo di ammortamento;
- qualora l'affidamento della gestione del servizio di farmacia comunale a Nave Servizi srl termini anteriormente alla scadenza del periodo di ammortamento dell'impegno finanziario (leasing o mutuo) assunto dalla società stessa per l'acquisto dei locali adibiti a farmacia comunale, il Comune si impegna ad accollarsi il pagamento delle obbligazioni residue oppure ad inserire nel bando di gara per la gestione del servizio l'obbligo di assunzione di tale onere da parte dell'aggiudicatario;

**5) Facoltà di controllo del Comune di Nave**

Il Comune di Nave si riserva di effettuare periodicamente, tramite il proprio Responsabile del Servizio Finanziario o altro funzionario delegato del Sindaco, controlli sulla gestione della società Nave Servizi S.r.l. per quanto attiene:

- le giacenze di magazzino, attraverso ispezioni, anche senza preavviso, di prodotti a campione;
- il pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti;
- le casse e le banche;
- la gestione degli acquisti e dei pagamenti;

Ove il Sindaco dovesse ravvisare irregolarità o disfunzioni nella gestione, richiama formalmente gli organi aziendali affinché vi pongano tempestivo rimedio.

**6) Obblighi a carico di Nave Servizi S.r.l.**

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature: Giacomo Sambelli]*

AVE  
(A)



Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €14,62  
 Agenzia QUATTORDICI/62 Entrate  
 00001571 00007621 WDD7PDD1  
 00022350 01/09/2010 10:15:37  
 0001-00009 706EFD8988AE1252  
 IDENTIFICATIVO : 01082752030128  
 0 1 08 275203 012 8



La Società Nave Servizi S.r.l. si impegna nell'ambito dell'oggetto previsto dallo Statuto Sociale:

- a gestire il servizio affidato con la diligenza del buon padre di famiglia, senza modificarne l'attuale destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione, degli impianti e dell'affermazione commerciale.
- ad osservare le disposizioni di legge e delle competenti Autorità per l'esercizio del servizio affidato, così da assumere a suo rischio e spese gli adattamenti e le opere richieste in relazione all'esercizio stesso.
- a gestire il servizio Farmacia del Comune di Nave con proprio personale, riconoscendo al Comune stesso un canone annuo di affidamento in gestione come sopra individuato.
- a stipulare idonee polizze assicurative inerenti il rischio locativo dell'immobile, furto e incendio dei beni mobili concessi in comodato, responsabilità civile c/terzi derivante dall'attività.
- a non modificare l'insegna dell'attività, se non previa autorizzazione del Comune.
- a relazionare con cadenza trimestrale all'Amministrazione Comunale l'andamento della gestione attraverso anche la predisposizione di Bilanci di Verifica periodici.
- a tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa di terzi conseguente alla gestione della farmacia.
- ad effettuare interventi di promozione ed assistenza ai cittadini, ed in particolare agli anziani, che potranno essere richiesti dall'Amministrazione Comunale, addebitando al Comune i puri costi del servizio o del prodotto.
- a rispettare il divieto di trasferire a terzi la presente concessione, se non previa autorizzazione del Comune.

**7) Controllo dei Comuni, Collegio Arbitrale, cessione della titolarità del servizio, recesso.**

Il Comune si riserva di accertare in ogni tempo, anche con accesso in loco e con ispezioni dei libri contabili, sociali e di ogni altro documento o atto amministrativo ritenuto utile, il rispetto degli obblighi posti in capo alla affidataria.

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere in dipendenza dei rapporti istituiti con la presente convenzione, ivi compresa la sua interpretazione, saranno deferite per la loro soluzione ad un collegio arbitrale rituale di diritto, istituito ai sensi del codice di procedura civile.

In caso di cessione a terzi della titolarità del servizio da parte del Comune, ai farmacisti dipendenti dell'affidataria spetterà diritto di prelazione a norma dell'art. 12 della legge 362/1991. Tale diritto



spetterà anche all'eventuale direttore di farmacia collaboratore o amministratore dell'affidataria del servizio.

Per quanto non contemplato nel presente contratto di servizio le parti si rimetteranno alle disposizioni di legge emanate o da emanarsi in materia di gestione delle farmacie e di affidamento dei servizi locali privi di rilevanza industriali.

### 8) Disposizioni finali.

Le parti concordemente convengono sin d'ora che il verificarsi di una delle cause di scioglimento della Società Nave Servizi S.r.l. comporterà di diritto la risoluzione del presente contratto.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico della Nave Servizi S.r.l.. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura alle Parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

NAVE SERVIZI S.R.L. (Sig. Giannino Brunelli)

IL COMUNE DI NAVE (Dott. Marco Borghesi)

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott.ssa Marina Marinato)

*Giannino Brunelli*  
*Marina Marinato*

